

Prot. n. (SEI/03/26612)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Premesso che la L.R. del 22 febbraio 1993 n. 11 "Tutela e sviluppo della fauna ittica e regolazione della pesca in Emilia-Romagna" prevede all'art. 16 comma 7 che la Giunta regionale definisca gli orari, le misure, le forme di rilevazione delle presenze e quant'altro possa essere necessario per regolare i prelievi mediante la pesca;

Richiamata la propria deliberazione del 27 luglio 1993, n. 3544 "Definizione degli orari di esercizio di pesca nelle acque interne, delle misure minime dei pesci, dei limiti giornalieri e stagionali del pescato e di altre disposizioni di cui alla L.R. 22/2/1993, n.11 (art.16-comma7)";

Rilevato che, recentemente si è assistito ad un notevole aumento di interesse per la tipologia di pesca sportiva alla Carpa nelle acque interne denominata "Carp-fishing", in particolare da parte di una significativa fascia di pescatori sportivi rappresentata in larga misura da giovani particolarmente appassionati e motivati verso tale disciplina alieutica;

Evidenziato che il "Piano Ittico Regionale 2001-2005", approvato con propria deliberazione del 10/06/2002, n. 993 e ratificata dal Consiglio Regionale in data 30/07/2002 con atto n. 387/2002, nell'apposito capitolo "Zone di protezione e tutela, zone a regime speciale di pesca e No Kill", precisa che la tecnica del "Carp-fishing" non sembra comportare nessun danno per la fauna ittica, purché siano presi opportuni accorgimenti nella concessione di tali permessi di pesca;

Preso inoltre atto che nella seduta della Commissione Ittica Regionale svoltasi in data 25/07/2003, presenti anche i rappresentanti e i tecnici degli Uffici Pesca delle Province, è stato espresso parere favorevole al "Carp-fishing", raccomandando altresì l'adozione di un provvedimento che ne favorisca lo svolgimento secondo le più idonee prassi tecnico-logistiche;

Richiamata la propria deliberazione n. 447 del 24/03/2003, esecutiva ai sensi di legge, recante "Indirizzi

in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali";

Dato atto, inoltre, del parere favorevole espresso dal Direttore Generale Attività Produttive, Commercio e Turismo, Dott. Uber Fontanesi, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della L.R. n. 43/2001 e della sopracitata deliberazione n. 447/2003;

Su proposta dell'Assessore alle Attività Produttive,
Sviluppo Economico. Piano Telematico;

A voti unanimi e palesi

d e l i b e r a

1) di integrare la propria deliberazione del 27/07/1993, n.3544, nel capitolo "ORARI DI PESCA", aggiungendo dopo il comma "Durante la pesca notturna dell'Anguilla e del Pescegatto (omissis) e delle specie alloctone" il seguente nuovo comma: "È consentita la pesca notturna alla Carpa (Cyprinus carpio) con la tecnica del Carp-fishing, esclusivamente nelle acque, nei tratti e con le modalità appositamente individuati dalle Province, nel rispetto del periodo di divieto di pesca della specie";

2) di dare atto che rimane invariato quanto altro stabilito dalla sopracitata deliberazione n. 3544/1993.

- - - -